



---

## Area Assetto del Territorio

### **BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2026**

Indetto ai sensi dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998 n.431 che istituisce il Fondo Nazionale per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione, del Decreto Ministero Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione della Giunta Regione Toscana n° 851 del 23/06/2025 come modificata dalla D.G.R. 154/2026 e s.m.e.i. con le quali si definiscono i criteri e le procedure per l'anno 2026 e successivi per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 e della Delibera della Giunta Comunale n° 73 del 26/05/2026.

#### **IL RESPONSABILE AREA ASSETTO DEL TERRITORIO RENDE NOTO**

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

#### **ART.1 - Requisiti per l'ammissione al concorso, da possedere alla data del presente bando e fino al termine fissato per la presentazione delle domande**

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Barga e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo e titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo all'immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.  
Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.  
Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:
  - di edilizia residenziale pubblica (ERP);
  - di edilizia residenziale agevolata;
  - appartenenti alle categorie catastali A/1(abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i

parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

- e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
  - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
  - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;
- f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;
- g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);
- h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro **32.724,49**;
- i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
- Fascia "A"**  
Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (**€16.114,80**) per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
- Fascia "B"**  
Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., ossia **€16.114,80**, per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera h) ( **€ 32.724,49**). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P (**€ 16.500,00**);
- j) Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
- k) Non aver ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo nell'anno 2026 e riferito a tale periodo; l'eventuale ricevimento dei suddetti nel corso dell'anno 2026 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo per i mesi in cui vi è stato il "cumulo" (rif. punto 3.2 DCR 851/2025);
- l) Non aver percepito la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI) ai sensi art.3.2 DGR 851/2025 e della DGC sopra richiamata.
- m) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

**I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.**

**Nella fascia di "ISE zero"** sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto nei casi di seguito descritti:

- in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
  - in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente Ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
  - verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.
- Tali situazioni saranno valutate in sede di Commissione, che potrà avvalersi del parere dell'assistente sociale.

In base a quanto sopra, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da parte di una persona fisica esterna al nucleo familiare (a titolo di esempio ma non esaustivo: figli, genitori, parenti, amici), deve allegare alla domanda, a pena di esclusione, la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico (alla dichiarazione, contenente i dati anagrafici, le modalità, la finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato, dovrà essere allegata obbligatoriamente la copia fotostatica di un documento valido d'identità).

- Nel caso in cui il richiedente il contributo dichiara di ricevere sostegno economico da parte di enti, associazioni e/o soggetti diversi da persona fisica, differenti dal Comune di Barga, dovrà indicare i dati dell'ente o dell'associazione o del soggetto (denominazione, recapito) nonché l'importo o il tipo di sostegno ricevuto.

## **ART.2 - Nucleo familiare**

Il nucleo familiare del richiedente si intende costituito secondo quanto stabilito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", nonché dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 novembre 2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. 159/2013.

Il Comune verificherà la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini Isee con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normativa Isee.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

## **Art.3 Modalità di ritiro della modulistica, della presentazione della domanda e delle successive integrazioni**

La domanda, redatta sull'apposito modello, dovrà essere sottoscritta dal richiedente sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i. e quindi **fatta pervenire** al Comune di Barga **entro il termine perentorio del giorno 10 LUGLIO 2026**.

Il modello domanda potrà essere scaricato, dal sito internet del Comune di Barga all'indirizzo web <http://www.comune.barga.lu.it/> o ritirato in formato cartaceo presso l'Area Assetto del Territorio via di Mezzo,45 nei giorni di martedì e giovedì (orario 8,30 - 12,30) o presso l'Ufficio Distaccato di Fornaci di Barga presso la Stazione ferroviaria (apertura al pubblico il martedì e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00).

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della firma del richiedente, potrà essere presentata nelle seguenti modalità:

- **spedita mezzo lettera raccomandata A/R** tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell'Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Barga, Via di Mezzo,45 con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda per l'assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione 2026";
- **consegna a mano** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Barga via di Mezzo,45 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00);
- **spedita per posta certificata (PEC)** all'indirizzo: [comune.barga@postacert.toscana.it](mailto:comune.barga@postacert.toscana.it);

Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, e sarà ritenuta valida se sottoscritta mediante firma digitale ovvero mediante scansione dell'originale del modulo di domanda sottoscritto da candidato con firma autografa unitamente alla scansione in originale di un documento d'identità. Nell'oggetto della PEC di trasmissione dovrà essere riportata la dicitura "Domanda per l'assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione 2026";

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018 ).

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente all'istanza, così come previsto agli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Informazioni e chiarimenti sul bando possono essere chiesti recandosi all'Area Assetto del Territorio nei giorni di apertura al pubblico (martedì e giovedì - orario 8,30 - 12,30) - telefonando allo 0583/724732 o al 0583/724748 - inviando una mail all'indirizzo: [m.ceccarelli@comunedibarga.it](mailto:m.ceccarelli@comunedibarga.it). Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio potrà contattare i richiedenti per avere chiarimenti o integrazioni in relazione alle istanze e ai documenti presentati.

#### **ART.4 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali**

I soggetti in possesso dei requisiti minimi sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti in fascia A e B. Per ciascuna fascia, distinti in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

#### **ART.5 - Formazione e pubblicazione della graduatoria**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

La graduatoria, previo parere dell'apposita Commissione che valuterà in particolare l'ammissibilità dei soggetti con "ISE zero" di cui all'art.1 , è approvata con Determina del Responsabile dell'Area, stabilendo i contributi secondo le modalità previste ai punti 4 e 5 dell' allegato A della Delibera Giunta Regionale n° 851 del23/06/2025 come modificata dalla D.G.R. 154/2026.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto, come determinato ai sensi dell'art. 7) del presente bando. L'effettiva liquidazione dell'eventuale contributo, così come la determinazione della sua effettiva entità, è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie e alle disposizioni del presente bando.

La graduatoria di cui sopra è pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Barga NON INOLTERRÀ comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria: il provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e disponibile presso l'Area Assetto del Territorio. Dell'avvenuta pubblicazione di tale provvedimento verrà data notizia tramite il sito Internet del Comune di Barga.

Avverso il provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR nei termini di legge.

#### **ART.6 - Validità della graduatoria**

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale e si riferiscono ai contributi da erogare per il periodo **1 Gennaio 2026 – 31 Dicembre 2026**, salvo minore periodo di validità del contratto di locazione.

#### **ART.7 - Entità del contributo e modalità di erogazione**

L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, salvo adeguamento ISTAT e il valore ISE come sopra calcolato.

Il contributo è così calcolato:

- a) Per i nuclei con valore ISE non superiore a n.2 pensioni minime INPS (**€16.114,80**) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza con un massimo di euro 3.100,00/annui.
- b) Per i nuclei con valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS e l'importo di **€32.724,49** con valore ISEE non superiore a **€16.500,00**, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza, con un massimo di euro 2.325,00/annui.

Il contributo potrà essere erogato anche in forma diversa dal 100% al fine di poter favorire il numero maggiore di utenti.

L'entità è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate, ma l'erogazione del contributo non può essere inferiore ad **euro 200,00** (D.G.R. n. 851/2025 all. A p.5.3 - I limiti di cui al punto 5.3. sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo).

I contributi del presente bando saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate eventualmente all'Ente dallo Stato e dalla Regione Toscana e di quelle stanziare nel Bilancio Comunale.

Qualora i contributi erogati dalla Regione/Stato/Comune fossero insufficienti a soddisfare interamente tutte le richieste dei soggetti ricadenti in fascia "A", il Comune liquiderà tali risorse secondo percentuali proporzionali e calcolate nel rispetto dei disposti dell'allegato A (D.G.R. n. 851/2025 e s.m.e.i.) e dell'ordine di collocazione, fino ad esaurimento delle stesse. In caso di risorse molto limitate rispetto al numero dei soggetti posti in fascia "A", sarà comunque prioritaria l'assegnazione di un contributo al maggior numero possibile di soggetti ammessi e pertanto si privilegerà l'assegnazione dell'importo minimo (€ 200,00) rispetto alla ripartizione proporzionale delle risorse.

Il medesimo criterio di ripartizione verrà applicato anche per i soggetti ricadenti in fascia "B" qualora il contributo stanziato, sufficiente a liquidare completamente le richieste collocate in fascia "A", sia insufficiente a soddisfare tutte le richieste dei soggetti collocati in fascia "B".

La collocazione nella graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto né all'erogazione del contributo teorico riconosciuto né all'erogazione di un contributo, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

Il contributo verrà liquidato successivamente al trasferimento di eventuali fondi da parte della Regione Toscana e dietro presentazione di copia delle **ricevute** di pagamento del canone relativo ai mesi maturati nel 2026 che dovrà avvenire entro il **31 GENNAIO 2027**.

I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, dovranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. A questo scopo verrà rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità, al fine di garantire la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto.

#### **Art.8 - Controlli e sanzioni**

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni, i Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.

Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n.445/2000.

#### **Art.9 - Esclusione**

Pena l'esclusione, le domande di partecipazione dovranno essere debitamente sottoscritte e fatte pervenire esclusivamente tramite le modalità indicate all'art.3 e dalle stesse dovrà risultare il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

I contributi di cui alla L. 431/98 **non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto dell'Assegno di Inclusione (ADI) pertanto i beneficiari di tale contributo saranno esclusi.**

#### **Art.10 – Norme finali**

**Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98, al Decreto Ministero LL.PP. 7/06/99, alla Delibera G.R. n. 851 del 23/06/2025 come modificata dalla D.G.R. 154/2026 e s.m.e.i. e allegato, al D.P.C.M. 159/2013, al D.P.R. 445/2000 e s.m. e i.**

Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Michela Ceccarelli.

#### **Art.11 Informativa in materia di dati personali**

L'informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.e.i. e D.Lgs n. 101/2018 è riportata in calce alla domanda di partecipazione al presente bando.

Barga, lì 28 maggio 2026

F.to IL RESPONSABILE AREA ASSETTO DEL TERRITORIO  
Ing. Francesca Francesconi